



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

CONVENZIONE

Tra le parti intervenute:

- **Comune di Turi**, in persona del Responsabile incaricato del Settore AA.II., dott.ssa Graziana TAMPOIA (d'ora innanzi appellato per brevità "Comune");
- **Avv. Anna Giannini** (C.F.:), con studio legale in Turi alla via della Rinascita n. 18/A, (d'ora innanzi appellato per brevità "professionista esterno");

._o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/07/2022, esecutiva, il Sindaco pro-tempore del Comune di Turi è stato autorizzato a costituirsi e resistere nel giudizio promosso dal sig. XXX-151-XXX contro il Comune di Turi innanzi al Tribunale di Bari + 1, finalizzato al risarcimento dei danni a beni mobili custoditi nell'immobile interrato, ad uso deposito, sito in via Spinelli n. XX a seguito di allagamento per le precipitazioni copiose avvenute in data 18.07.2019;
- con la medesima deliberazione è stato individuato nella persona dell'Avv. Anna Giannini in atti meglio generalizzato, con studio legale in Turi, il professionista da incaricare della difesa delle ragioni del Comune;
- con la medesima deliberazione è stata prenotata una somma complessiva pari ad € 1575,00 (di cui € di cui € 260,00 per le spese generali, CPA e spese vive, giusto preventivo di onorario (prot. n. 16692 del 26/07/2022) sul capitolo di spesa 1203/2 "Incarichi di patrocinio legale" del bilancio di previsione 2021 (P. I. n. 41/2022);
- con determinazione settoriale n. del è stato assunto un impegno di spesa complessivo di € 1.575,00, che ha trovato copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022, sul capitolo di spesa n.1203/2 "Incarichi per patrocinio legale", al fine di fronteggiare il pagamento del compenso professionale;
- inoltre, con la suddetta deliberazione è stato demandato al Responsabile del Servizio Affari Istituzionali l'adozione degli atti consequenziali a detto incarico e la sottoscrizione di apposita convenzione stabilendo che il compenso spettante all'avvocato incaricato, per tutte le fasi del giudizio, veniva fissato in € 1575,00 (comprensivi di spese generali, CPA e spese vive) (IVA non applicata essendo in regime forfettario agevolato, ai sensi dell'art. 1, co.54-89 L. n. 190/2014), giusta preventivo di onorario;
- con la medesima determinazione settoriale sopra citata è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti ivi costituite riportante le modalità dell'incarico in questione;

Dato atto che l'Avv. Anna Giannini ha comunicato di aver stipulato con la Tokio Marine HCC una polizza assicurativa n. HCC19-W0037765_Q20 ed ha trasmesso la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, e di assenza di conflitti di interesse con l'Ente comunale;

Dato atto che, pena la revoca dell'incarico, il professionista esterno è tenuto a prestare adesione ai criteri di determinazione dei corrispettivi fissati dal Comune e a tutte le direttive, prescrizioni, condizioni, contenute nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, nonché alla sottoscrizione della presente convenzione;

si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Turi conferisce all'Avv. Anna Giannini l'incarico della difesa delle ragioni del Comune nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696bis c.p.c. promosso dal sig. XXX-151-XXX innanzi al Tribunale di Bari per il tramite del suo Avv. Marco Junior Tamma, finalizzato al risarcimento dei danni dei danni a beni mobili custoditi nell'immobile interrato, ad uso deposito, sito in via Spinelli n. XX a seguito di allagamento per le precipitazioni copiose avvenute in data 18.07.2019;
- 2) Il Comune di Turi accetta il preventivo di onorario presentato dall'Avv. Anna Giannini, acquisito al prot. n. 16692 del 26/07/2022, dell'importo di € 1575,00 comprensivo di spese generali, CPA e spese vive, quale compenso da corrispondere al professionista quale difensore dell'Ente;
- 3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 62/2013, le parti convengono che la presente convenzione potrà essere risolta dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R, nel caso in cui il professionista adotti comportamenti in violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento del Comune di Turi, per quanto compatibili, Codici che pur non venendo materialmente allegati alla presente convenzione, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 4) Nel caso in cui il giudizio dovesse concludersi in sede giudiziale, si provvederà alla liquidazione dei compensi legali, sulla base del preventivo presentato, del pattuito onorario all'avvocato incaricato, oltre Spese Generali, CPA ed IVA, nel seguente modo:
 - (a) in caso di vittoria con spese a carico di controparte:
 1. per la liquidazione dei compensi superiori alla somma determinata nel provvedimento di conferimento di incarico del Comune, in caso di mancato pagamento della parte soccombente, il professionista designato avvierà, in nome e per conto dell'Ente e senza ulteriore compenso, eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate, l'attività di recupero delle spese e delle competenze professionali cui la controparte è stata condannata a pagare;
 2. nell'ipotesi in cui l'incaricato dovesse recuperare tutte le somme alle quali la controparte è stata condannata, l'Ente dovrà corrispondere allo stesso professionista l'importo indicato nella convenzione (al netto di eventuali acconti già versati), oltre alla differenza tra il compenso statuito in sentenza e le competenze convenute; l'Ente sarà tenuto in ogni caso a corrispondere il compenso al professionista nei limiti di quanto stabilito nella convenzione, anche nell'ipotesi in cui l'azione di recupero nei confronti della controparte dovesse risultare infruttuosa;
 3. per la liquidazione dei compensi inferiori alla somma determinata nel provvedimento di conferimento di incarico del Comune, in caso di mancato pagamento della parte soccombente, il professionista designato sarà tenuto ad avviare in nome e per conto dell'Ente e senza ulteriore compenso, eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate, l'attività di recupero delle spese e delle competenze professionali cui la controparte è stata condannata a pagare, fermo restando l'importo delle competenze pattuito in convenzione che il Comune dovrà comunque corrispondere al professionista;
 - (b) in caso di soccombenza dette competenze subiranno una riduzione pari al 10%, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE ED ASSISTENZA TECNICA A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE (Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, n. 56 del 24/05/2019, entrato in vigore il 06/07/2019);;
- 5) Qualora il giudizio dovesse subire un'interruzione per qualsiasi causa, l'Ente provvederà solo alla liquidazione delle fasi per le quali sia stata effettuata la difesa; inoltre, nell'eventualità la controversia

venga definita, mediante l'istituto della transazione, al legale difensore, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta, verrà corrisposto un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale (art. 4, punto 6, del D.M. n.55/2014);

- 6) La liquidazione del compenso pattuito comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, verrà effettuato tramite fattura elettronica da parte del suddetto legale e l'acconto sulle prestazioni professionali da erogare viene concordato nella misura di € 608,00 oltre spese generali, CPA e IVA, se dovuta, debitamente documentato;
- 7) La liquidazione del compenso pattuito comprensivo di onorari, ed oneri accessori, verrà effettuato previa presentazione di fattura in formato elettronico da parte del suddetto legale, su espressa richiesta del professionista;
- 8) L'avvocato incaricato, inoltre, assume l'impegno di compilare e trasmettere al Comune l'allegato modulo di monitoraggio, la prima volta unitamente alla sottoscrizione della presente convenzione e successivamente con periodicità trimestrale fino alla conclusione del giudizio *de quo*.
- 9) Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'avvocato incaricato, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo incaricato.

Turi,

Il Responsabile del Settore AA.II.
Dott.ssa Graziana TAMPOIA

Il Professionista esterno
Avv. Anna GIANNINI